



Decreto n° 038 / Pres.

Trieste, 23 febbraio 2023

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO DI MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ISPETTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 27, COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE 13 FEBBRAIO 2015, N.1 EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE N. 69/2017

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 23/02/2023

Siglato da:

IGOR DE BASTIANI

in data 23/02/2023

GIANNI CORTIULA

in data 23/02/2023

Vista la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 di “Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa”, che ha delineato il sistema dei controlli interni dell’Amministrazione regionale;

Visto in particolare l’articolo 13, il quale, alla lettera g) del comma 1, annovera il controllo ispettivo di regolarità delle gestioni dei funzionari delegati, degli agenti contabili e dei consegnatari dei beni della Regione tra i controlli interni dell’Amministrazione regionale;

Visto in particolare l’articolo 27 della medesima legge regionale 1/2015, il quale, per le finalità di vigilanza sul patrimonio regionale, istituisce il controllo ispettivo di regolarità delle gestioni dei funzionari delegati, degli agenti contabili e dei consegnatari dei beni della Regione con ad oggetto la verifica della corrispondenza delle scritture contabili e inventariali e la regolarità della tenuta delle scritture contabili;

Atteso che ai commi 1 e 2, dell’articolo 27 della medesima legge regionale 1/2015, è previsto che il controllo ispettivo di regolarità delle gestioni dei funzionari delegati, degli agenti contabili e dei consegnatari dei beni della Regione è esercitato a campione, secondo le previsioni contenute in un apposito regolamento il quale:

- a) individua la percentuale delle gestioni da controllare per ogni tipologia di gestione;
- b) individua i criteri per la scelta del campione, che privilegiano le situazioni di possibile criticità, prevedendo che il campione includa sempre gli agenti contabili al primo anno di assunzione dell’incarico;
- c) individua le modalità per la scelta del campione, da effettuare mediante procedura casuale;
- d) disciplina le procedure per l’esercizio delle attività di controllo;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

Visto il “Regolamento recante la disciplina della gestione economale della spesa di cui all’art. 10 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, da parte delle direzioni centrali e dei servizi della Amministrazione regionale” approvato con proprio decreto 29 gennaio 2016, n. 012/Pres.;

Vista la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 “Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti” con la quale la Regione Friuli Venezia Giulia ha avviato il processo di adeguamento alle disposizioni del richiamato decreto legislativo n. 118 del 2011, a decorrere dall’esercizio finanziario 2016, nelle more della definizione, con norma di attuazione dello Statuto regionale, delle relative modalità di applicazione;

Visto il proprio decreto 23 marzo 2017 n. 069/Pres. che ha emanato il “Regolamento per l’esercizio del controllo ispettivo, in attuazione dell’articolo 27, comma 1 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa)”;

Ritenuto di dover apportare alcuni correttivi al testo del Regolamento emanato con D.P.Reg. n. 69/2017., resisi necessari dall’ applicazione pratica dello stesso;

Considerato che il citato Regolamento prevede all’art. 6 (Campionamento) che l’arrotondamento del risultato relativo al numero dei soggetti ispezionati, applicando la percentuale prevista al campione estratto, avvenga sempre all’unità inferiore e questo ha

comportato che il numero di ispezioni da effettuarsi fosse spesso per alcune tipologie pari a zero;

Evidenziato che tale problematica può essere superata sostituendo all'arrotondamento per difetto l'arrotondamento matematico al numero intero, che prevede il troncamento all'unità inferiore per decimali fino al 4 e l'arrotondamento all'unità superiore per i decimali superiori al 4;

Vista la delibera della Giunta regionale di data 19 giugno 2020, n. 893 e successive modificazioni ed integrazioni recante "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali";

Visto la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 17/2007;

Su conforme delibera della Giunta regionale n. 258 del 10 febbraio 2023;

Decreta

1 È emanato il "Regolamento di modifica del Regolamento per l'esercizio del controllo ispettivo di cui all'articolo 27, comma 1 della legge regionale 13 febbraio 2015, n 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa) emanato con decreto del Presidente della Regione n. 69/2017", nel testo allegato al presente provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -